II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari

(92/C 57/12)

COM(91) 523 def. — SYN 379

(Presentata dalla Commissione il 17 febbraio 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione e in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che occorre adottare, nel corso di un periodo che termina il 31 dicembre 1992, le misure volte a instaurare gradualmente il mercato interno; che detto mercato comporta uno spazio senza frontiere interne entro cui sia garantita la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che le disparità fra le disposizioni adottate dagli Stati membri possono ostacolare il buon funzionamento del mercato comune e che è necessario prevedere una procedura di adozione di norme comunitarie armonizzate;

considerando che i contaminanti possono penetrare nei prodotti alimentari in qualsiasi fase della catena alimentare, dalla produzione al consumo;

considerando che, per tutelare la salute dei consumatori, è essenziale mantenere i contaminanti a livelli accettabili sul piano tossicologico;

considerando che si dovrebbero fissare livelli più severi quando è possibile pervenirvi attraverso buone pratiche di fabbricazione; che il controllo sull'osservanza di tali pratiche può essere esercitato con la dovuta efficienza dalla pubblica amministrazione, vista la preparazione e l'esperienza del suo personale;

considerando che l'applicazione del presente regolamento non pregiudica le disposizioni adottate nel quadro di regolamentazioni comunitarie più specifiche;

considerando che gli Stati membri devono notificare alla Commissione i progetti di norme e regole tecniche nel settore dell'alimentazione, compresi quelli concernenti i contaminanti, nel quadro della direttiva 83/189/CEE del Consiglio [1], modificata da ultimo con la direttiva 88/182/CEE [2], e che la procedura di notifica contemplata da detta direttiva è applicabile ai prodotti alimentari;

considerando che il Comitato scientifico dell'alimentazione umana deve essere consultato per tutte le questioni che possono riguardare la salute dei consumatori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce la procedura per la fissazione di norme sui contaminanti contenuti nei prodotti alimentari.

2. L'applicazione del presente regolamento non pregiudica le disposizioni adottate nel quadro di regolamentazioni comunitarie più specifiche.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, per «contaminante» s'intende qualsiasi sostanza non aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari ma in essi presente a seguito della produzione, della fabbricazione, del trattamento, della preparazione, della trasformazione, dell'imballaggio, del condizionamento, del trasporto o dell'immagazzinamento di detti prodotti o a seguito di contaminazione ambientale.

---

[1] GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

[2] GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75.

Articolo 3

1. Un prodotto alimentare non può essere commercializzato se contiene contaminanti in quantitativi inaccettabili sul piano tossicologico.

2. I contaminanti devono essere mantenuti ai livelli più bassi che si possono ragionevolmente ottenere attraverso buone pratiche di fabbricazione in tutte le fasi elencate all'articolo 2.

3. Qualora sia necessario ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si possono stabilire tolleranze massime per contaminanti specifici seguendo la procedura di cui all'articolo 8.

Tali tolleranze vengono adottate sotto forma di elenchi comunitari non esaustivi e possono indicare:

— valori massimi diversi per gli stessi contaminanti a seconda dei prodotti alimentari in cui sono presenti;

— i valori massimi rilevabili con il metodo adottato;

— il metodo di campionamento e di analisi applicato.

Articolo 4

In deroga all'articolo 10 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata da ultimo dalla direttiva 88/182/CEE del Consiglio, i progetti di norme e le regole tecniche concernenti i contaminanti devono continuare ad essere notificate secondo la procedura di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva.

Articolo 5

Le disposizioni che possono incidere sulla salute dei consumatori sono adottate previa consultazione dei comitato scientifico dell'alimentazione umana.

Articolo 6

1. Qualora uno Stato membro, in seguito a nuove informazioni o ad aggiornamento di dati già noti, abbia motivi ben precisi per ritenere che un contaminante, sebbene conforme alle disposizioni del presente regolamento o a quelle dei regolamenti specifici adottati ai sensi del medesimo, sia nocivo per la salute dei consumatori, può sospendere temporaneamente o limitare l'applicazione delle misure ad esso relative nel proprio territorio. Esse ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione fornendo le motivazioni della sua decisione.

2. La Commissione esamina, nel più breve tempo possibile e nell'ambito del Comitato permanente per i prodotti alimentari, i motivi forniti dallo Stato membro, di cui al paragrafo 1, esprime il proprio parere in merito ed adotta le misure del caso.

Articolo 7

Gli Stati membri non possono proibire o limitare il commercio di prodotti alimentari conformi alle disposizioni del presente regolamento o a quelle dei regolamenti specifici adottati ai sensi del medesimo, per motivi riguardanti aspetti contemplati dal presente regolamento.

Articolo 8

1. Qualora si debba seguire la procedura di cui al presente articolo, la Commissione è assistita, con funzioni consultive, dal comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito in virtù della decisione 69/414/CEE (1), qui di seguito denominato «il comitato».

2. Il presidente sottopone al comitato il progetto delle disposizioni da adottare. Il comitato esprime il proprio parere in merito entro il termine stabilito dal presidente a seconda dell'urgenza e, se necessario, passando alla votazione.

3. Il parere viene messo a verbale; inoltre, ogni Stato membro può chiedere che la propria posizione venga messa a verbale.

4. La Commissione tiene massimo conto del parere del comitato e lo informa di conseguenza.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.